

# COMUNE DI RAPOLLA

## (POTENZA)

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

(art. 28 comma 4 D.P.R. 347/83 ed art. 34 comma 1 lettera "g" D.P.R. 268/87)

#### ART. 1

E' istituito nell'ambito del Comune di Rapolla, in ossequio all'art. 28 del D.P.R. n° 347/83, il servizio di reperibilità domiciliare al fine di assicurare il pronto intervento, nei casi di particolari necessità operativa, per i compiti istituzionali dell'Ente o per qualsiasi altro evento di pubblico interesse, che dovesse verificarsi, entro i limiti di competenza territoriale, che dovesse verificarsi in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della reperibilità sono individuate le seguenti aree di pronto intervento:

- servizio di stato civile;
- servizio cimiteriale.

#### ART. 2

Per "reperibilità domiciliare" si intende l'obbligo per il dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero arco delle 24 ore le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata. (Comma 5 art. 28 D.P.R. n° 347/83).

#### ART. 3

Per motivi di carattere operativo, ogni turno di servizio ha la durata di uno o due giorni ripetibile dalle stesse persone nello stesso mese. Per turno di servizio s'intende il periodo di tempo che va dalle ore 0.01 del primo giorno alle ore 24.00 del secondo giorno.

#### ART. 4

Il piano di pronto intervento ha programmazione mensile e comprende tutte le settimane che hanno inizio nello stesso mese anche se si concluderanno con la domenica ricadente sul mese successivo. E' unico per tutte le aree individuate ed è predisposto dai responsabili di settore di concerto con le OO.SS. aziendali entro le ore 14 dell'ultimo giorno del mese precedente a

quello al quale il piano si riferisce.

#### ART. 5

L'unità di pronto intervento assoggettata all'istituto della reperibilità sarà composta dai seguenti profili professionali:

- N° 1 Ufficiale di Stato Civile;
- N° 1 Addetto al cimitero.

In funzione della effettiva disponibilità di alcune figure professionali presenti in Pianta Organica in singola unità, necessitandone, il dipendente che pur abbia già scontato l'ordinario turno di reperibilità, dovrà egualmente assicurare la propria disponibilità almeno nei casi eccezionali.

#### ART. 7

Ogni modificazione del turno, per malattia, congedo ed altri gravi motivi, può essere disposta solo dai responsabili dei settori interessati, di concerto con le OO.SS. Aziendali, che provvedono alla sostituzione del dipendente impedito.

#### ART. 8

Per il servizio di reperibilità domiciliare al personale inserito nel turno viene corrisposto, per l'intera durata del turno stesso, compenso stabilito dalla vigente normativa contrattuale. Al personale di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 5 del presente Regolamento compete la corresponsione del solo compenso per le effettive ore di straordinario prestato nel corso dell'intervento.

#### ART. 9

Per il personale inserito nel turno di reperibilità, in caso di chiamata con intervento, il servizio svolto sarà compensato con il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

#### ART. 10

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo ostativo, che si verificassero durante il turno di reperibilità, non danno diritto al compenso previsto dal precedente Art. 8 limitatamente alle giornate di effettiva assenza.

#### ART. 11

Il personale che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente Art. 2

perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo e, salvo giustificato motivo è soggetto a provvedimenti disciplinari.

#### ART. 12

Il compenso previsto viene erogato mensilmente sulla base di prospetti che i Responsabili di settore trasmetteranno all'Ufficio Personale entro il giorno otto di ogni mese. Tali prospetti comprenderanno il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente, nonché le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestate e con l'indicazione del genere, del luogo e dell'ora di effettuazione dell'intervento.

Il compenso previsto dagli Artt. 8 e 9 del presente Regolamento saranno erogati unitamente alle retribuzioni del mese di cui al precedente comma 1.

#### ART. 13

Il servizio di reperibilità del presente Regolamento è obbligatorio e sarà assicurato, a turnazione, da tutto il personale normalmente impiegato nei vari servizi di Istituto.

Per giustificati motivi di comprovata impossibilità, è ammesso l'esonero del dipendente che documenti tale circostanza.

#### ART. 14

Copia dell'ordine di servizio comprendente il turno mensile di reperibilità deve essere consegnato, a cura del Responsabile di settore, al Sindaco, al Segretario Generale, e all'Ufficio Personale e notificato al personale interessato al turno di reperibilità. Nell'ordine di servizio debbono essere indicati, a fianco di ciascun dipendente, l'indirizzo e il recapito telefonico.

#### ART. 15

L'amministrazione Comunale, di concerto con il Responsabile del Settore interessato e le OO.SS. Aziendali, disporrà in qualsiasi momento la verifica dell'efficienza e dell'affidabilità dei piani di reperibilità predisposti dai vari Settori.

#### ART. 16

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e le pubblicazioni di rito.